



COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data **31 marzo 2003**

N. **309**

OGGETTO: Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione.

L'anno duemilatre il giorno 31 del mese di marzo in Chieti, alle ore 17,30, nella sala delle riunioni del Palazzo Municipale, convocato dal Presidente in attuazione della legge 267/2000 mediante avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere come risulta dalla relazione del messo comunale, previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione.

Risultano all'appello nominale:

	P.	A.
1) ACETO Liberato	X	
2) CAPONE Vittorio	X	
3) CENNAMO Laura	X	
4) D'AGOSTINO Ivo	X	
5) D'ANGELO Nello	X	
6) D'ARCANGELO Altair		X
7) DE CESARE Valter	X	
8) DE GREGORIO PORTA Leonardo	X	
9) DEL GROSSO Antonio	X	
10) DI CRECCHIO Ezio		X
11) DI GIOVANNI Tullio	X	
12) DI LUZIO Carlo		X
13) DI PASQUALE Franco	X	
14) DI PRIMIO Antonio	X	
15) DI PRIMIO Umberto	X	
16) DI SIPIO Paolo	X	
17) D'INGIULLO Marco	X	
18) DONATO Marcella	X	
19) D'ORAZIO Giuseppe	X	
20) GAETA Filoteo		X

	P.	A.
21) GALLIANI Dino	X	
22) GALLUCCI Federico	X	
23) GIAMPIETRO Giuseppe	X	
24) IEZZI Eugenio	X	
25) MADRIGALE Manlio	X	
26) MAMMARELLA Lorenzo	X	
27) MAMMARELLA Roberto	X	
28) MARINO Marco	X	
29) MARRONE Ennio	X	
30) MICCOLI Andrea	X	
31) MICHETTI Marcello	X	
32) MILOZZI Gianfranco	X	
33) PALUMBO Valter Nino		X
34) RICCI Francesco	X	
35) SABLONE Paolo	X	
36) SALVATORE Gabriele	X	
37) SICILIANO Salvatore		X
38) SQUICCIARINI Michele	X	
39) TACCONELLI Donato	X	
40) TROIANO Mario	X	
41) CUCULLO Nicola - SINDACO		X

Totale presenti 34. Totale assenti 7.

Presiede il Dott. Umberto DI PRIMIO. Assiste il Segretario Generale dott. Sergio DI LUCA

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
RISPOLI	Enrico	Vice Sindaco		X
DE MATTEO	Emilia	Assessore		X
DI FELICE	Raffaele	Assessore		X
DI LABIO	Giuseppe	Assessore		X
GINEFRA	Vincenzo	Assessore		X
MARINO	Roberto	Assessore	X	
SIMONELLI	Paola	Assessore		X
VISINI	Valerio	Assessore	X	

Oggetto: Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione.

Il Presidente alle ore 19.00 constatata la legalità della seduta dà inizio ai lavori con alcune comunicazioni: la prima, riguardante l'assenza del Consigliere Siciliano, che ha inviato alla Presidenza un certificato medico, quindi è assente giustificato; la seconda, riguardante un'iniziativa dell'Associazione "Aiutiamoli a vivere", la quale chiede un contributo economico per una missione umanitaria in Iraq; la terza, riguardante una iniziativa dell'ANCI regionale afferente lo stanziamento di un fondo a favore della famiglia di Donato Iezzi, Sindaco del Comune di Torino di Sangro. Il Presidente comunica che, in merito, l'ANCI nazionale ha aperto un conto corrente presso la Cassa di Risparmio de L'Aquila, intestato ad ANCI Abruzzo, destinato a raccogliere fondi a favore della famiglia in parola. Quindi, ha invitato i consiglieri a prendere contezza di queste informazioni e ad effettuare benevolenze.

A questo punto il Presidente pone in discussione l'argomento in oggetto iscritto al punto n. 1 dell'odg.

L'assessore alle Finanze Valerio Visini dà lettura del seguente partito di delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha fra le sue finalità e fra i suoi obiettivi, quello di migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

Considerato che, per perseguire tali finalità ed obiettivi, l'Amministrazione Comunale può ricorrere a forme di sponsorizzazione, recependo il dettato dei seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 43, comma 1, della legge 27.12.1997, n.449 *"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"* che prevede che "al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione";
- l'art.30 della legge 23.12.1999, n.488 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2000)"* che modifica l'art.28 della legge 23.12.1998, n.448 *"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"* che stabilisce che tra le specifiche misure da adottare per la realizzazione del patto di stabilità gli Enti locali possono sviluppare le iniziative per la stipula dei contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'art.43 della legge 449/1997 citata, allo scopo di realizzare maggiori economie di gestione;
- l'art.119 del Decreto legislativo 18.8.2000, n.267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* che recita: "In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi";

Rilevato, ancora che:

- l'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dal comma 4 dell'art. 4, del CCNL del 5.10 2001, prevede che "la quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento accessorio del personale" a seguito della applicazione dell'art. 43 della legge n.449/1997 può derivare anche da "contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi";

- l'art. 26 lett. b), del CCNL relativo all'area della dirigenza, prevede il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato l'utilizzazione delle le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;

Dato atto, pertanto, che una quota dei predetti risparmi può essere destinata ad incrementare le risorse per la incentivazione del personale, mentre la restante parte costituisce economia di bilancio, secondo i criteri definiti nei CCNL;

Considerato inoltre che l'Amministrazione Comunale può assumere la veste di sponsor in relazione a particolari manifestazioni, attività sportive od iniziative culturali, mettendo a disposizione il proprio stemma (come segno distintivo) e fornendo eventuali corrispettivi economici, al fine di conseguire l'utilità costituita dal beneficio dell'immagine e al fine di divenire parte attiva in campagne promozionali con valore sociale e educativo;

Ritenuto opportuno, da parte dell'Amministrazione comunale, di avvalersi di queste opportunità, dotandosi di un regolamento che disciplini la stipula dei contratti di sponsorizzazione e di collaborazione;

Tutto ciò premesso;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con il quale fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Preso atto dei pareri, espressi dal Responsabile del IV Settore AA.FF. ai sensi e per gli effetti di cui al 1° comma dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Dato atto che il Presidente ha dichiarato aperto il dibattito e che si sono registrati i seguenti interventi:

- *Il capogruppo DS Valter DE CESARE ha evidenziato che l'articolo relativo al diritto di rifiuto, fa riferimento a "motivi di inopportunità generale", che è un'espressione estremamente vaga. Ha proposto di riformulare il meccanismo dell'esclusione delle sponsorizzazioni. Inoltre, ha chiesto chiarimenti in merito alla dicitura: "lesivo della salute dei minori". In merito ha proposto di sostituire la dizione con un'espressione più generica, ma più incisiva. Infine, ha proposto di rivedere l'art. 8 del Regolamento relativo alla destinazione vincolata del risparmio in termini di Bilancio.*
- *L'assessore . VISINI ha sottolineato che l'Amministrazione deve comunque esprimersi circa l'eventuale rifiuto, e che i motivi di inopportunità generale, sono comunque valutazioni che l'Amministrazione deve fornire a chi eventualmente ha richiesto di ottenere la sponsorizzazione che non è stata accolta. In merito "ai messaggi ed espressioni lesive alla salute dei minori", ha fatto presente che in passato ci sono state segnalazioni da parte di qualche giornalista, circa i siti internet sui quali si trovano delle immagini non utili per i minori. Pertanto, ha chiarito che la salute non viene intesa come salute "fisica", ma come espressione più generale di comportamento dei minori. Circa l'utilizzo dei*

risparmi, ha evidenziato che costituisce economia di Bilancio la differenza che è pari al 60% della minore spesa che l'Amministrazione non sostiene, mentre la redistribuzione del 20% al fondo della produttività e al fondo per la posizione dirigenziale, è prevista sia dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, sia dei dipendenti che dei dirigenti. Ha fatto rilevare che la quota è stata concordata in sede di contrattazione decentrata ;

- *Il capogruppo DE CESARE ha evidenziato che il Regolamento non è stato sottoposto all'attenzione della competente commissione consiliare in tempo utile per poter essere adeguatamente esaminato . Ha rilevato che non vi sono motivi per i quali il Comune diventi sponsor attivo o passivo, in un campo del tutto estraneo alla propria attività istituzionale. Ha proposto di eliminare l'articolo che prevede le sponsorizzazioni interne ed esterne ,riconoscendo solo le sponsorizzazioni ricollegabili , comunque, alle finalità istituzionali dell'Ente,con conseguente eliminazione di tutte le preclusioni per le sponsorizzazioni riguardanti la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa (che costituiscono un'esclusione molto drastica,) nonché delle esclusioni per le attività dirette alla produzione di tabacchi, alcolici . Ha rilevato che l'elenco dovrebbe essere integrato con altre prescrizioni dirette a tutelare la salute delle persone in quanto tali o ad escludere attività produttive legate alla pornografia, oppure alla produzione delle armi. Ha evidenziato che applicando la norma, così come proposta , un amministratore impazzito, potrebbe sponsorizzare la produzione dei kalachnikov oppure degli ultimi missili in sperimentazione in Medio Oriente. Ha dichiarato che il gruppo DS ha delle perplessità a votare il Regolamento, così come proposto, in quanto da un lato esso limita ai dati istituzionali, dall'altro, con il meccanismo dell'esclusione, sembra aprire la possibilità di sponsorizzazioni in un campo sterminato di ipotesi. Ha proposto di rinviare la trattazione della proposta per rielaborarla in modo migliore:*
- *Il Presidente ha chiarito che L'Ente può sponsorizzare soltanto iniziative che rientrano tra i propri compiti istituzionali e che sono previste dalla legge;*

Si dà atto a verbale che alle ore 19.20 è entrato in aula il consigliere Palumbo. Pertanto, i presenti sono n. 35

- Il Presidente non essendoci altri interventi, ha posto a votazione per alzata di mano la proposta in oggetto;
- Il Presidente , all'esito delle operazioni di voto , ha proclamato le seguenti risultanze:

Presenti: 35

Votanti : 29

Favorevoli: 29 (Aceto, Capone Cennamo, D'Agostino, D'Angelo, De Gregorio Porta, Del grosso, Di Giovanni, Di Pasquale, Di Primio A. Di Primio U., Di Sipio, D'Ingiullo, Donato, D'Orazio, Galliani, Gallucci, Giampietro, Madrigale, Mammarella L., Mammarella R., Marino, Marrone, Michetti, Milozzi, Sablone, Salvatore, Tacconelli, Troiano)

Astenuti : 6 (De Cesare, Iezzi, Miccoli, Palombo, Ricci, Squicciarini)

- Il Presidente ha dichiarato approvato a maggioranza il partito di delibera in oggetto.
- Subito dopo, il Presidente ha posto a votazione palese per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità del provvedimento ;
- Il Presidente , all'esito delle operazioni di voto, ha dichiarato approvata a maggioranza la proposta di immediata esecutività della delibera avendo accertato le seguenti risultanze :

Presenti: 35

Votanti : 29

Favorevoli: 29 (Aceto, Capone Cennamo, D'Agostino, D'Angelo, De Gregorio Porta, Del grosso, Di Giovanni, Di Pasquale, Di Primio A. Di Primio U., Di Sipio, D'Ingiullo, Donato, D'Orazio, Galliani, Gallucci, Giampietro, Madrigale, Mammarella L., Mammarella R., Marino, Marrone, Michetti, Milozzi, Sablone, Salvatore, Tacconelli, Troiano)

Astenuti : 6 (De Cesare, Iezzi, Miccoli, Palumbo, Ricci, Squicciarini)

Per quanto sopra,

- Visto il verbale della riunione della I Commissione consiliare in data 26 marzo 2003;
- Visti gli esiti delle votazioni sopra riportate e proclamate dal Presidente ;

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione e collaborazione, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE/CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: *Regolamento per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione.*

Parere previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del 18/08/2000;

Il sottoscritto Dott. Franco Rispoli, nella sua qualità di Dirigente del IV Settore, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile sulla proposta di delibera in oggetto.

Data 24/3/2003

Firma

Dott. Franco Rispoli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Il Comune di Chieti favorisce il ricorso ai contratti di sponsorizzazione ed agli accordi di collaborazione al fine di reperire nuove risorse utili allo sviluppo delle attività istituzionali e alla realizzazione di progetti innovativi.

Articolo 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.43 della legge 449/1997, dell'art.119 del D.Lgs. 267/2000, dell'art.15, comma 1, lettera d) del CCNL dell'1.4.1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 e dell'art. 26, comma 1, del CCNL del 23.12.1999 per l'area della dirigenza.

Le iniziative devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione ed a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati dall'Ente.

Articolo 2 – Contenuti e destinatari

I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati ed associazioni senza fine di lucro per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente; il risultato della sponsorizzazione o del contratto di collaborazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione iniziale di spesa, in relazione alla parziale o totale acquisizione, senza oneri a carico dell'Ente, del previsto risultato da parte del partner o collaboratore.

Il ricorso a tali contratti atipici possono riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previste a carico del bilancio dell'Ente nei capitoli di spesa ordinaria.

I contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione non devono dar luogo a conflitti tra l'interesse pubblico perseguito dell'Amministrazione e l'interesse del privato.

Articolo 3 – Definizioni

Si intende:

- a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dell'azienda, l'immagine della stessa ovvero l'attività esercitata in appositi e definiti spazi pubblicitari;
- b) per "sponsorizzazione": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
- c) per "sponsor": il soggetto pubblico o privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
- d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione del Comune per la pubblicità dello sponsor;
- e) per "accordo di collaborazione": l'interazione tra le iniziative dell'Ente ed un terzo, che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione con la possibilità di pubblicizzare la propria immagine, in relazione ad interventi, programmi, progetti ed opere che l'Amministrazione intende perseguire.

Articolo 4 - Comune in veste di sponsor

L'Amministrazione può assumere la veste di sponsor in relazione a particolari manifestazioni od iniziative culturali, inerenti la promozione e la valorizzazione di attività e beni culturali. In tal caso l'Amministrazione nel rispetto dei principi fondamentali del buon andamento e dell'imparzialità, stabiliti nell'art.97 della Costituzione, valuterà l'iniziativa tenendo in debito conto che la stessa venga condivisa ed apprezzata dalla generalità dei suoi cittadini.

Articolo 5 - Procedura

La scelta dello sponsor è effettuata mediante trattativa privata previa gara informale preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso. L'Ente per garantire la maggiore conoscenza e partecipazione all'iniziativa utilizzerà tutte le forme ritenute di volta in volta più convenienti (affissione albo pretorio, inserimento nel sito internet, quotidiani, ecc.).

L'invito alla gara deve contenere:

1. il contenuto dell'iniziativa;
2. le forme di sponsorizzazione e collaborazione;
3. l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;
4. le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione o di collaborazione;
5. i criteri di scelta della parte contraente privilegiando l'importo offerto quale controprestazione.

E' ammessa l'indicazione della partecipazione plurima di più soggetti in considerazione dello spazio pubblicitario offerto.

L'invio dell'offerta è consentito anche a mezzo fax o sistemi informatici, salvo il caso in cui non ne venga richiesto l'invio in busta chiusa, con modalità previste nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza.

L'aggiudicazione della sponsorizzazione o del contratto di collaborazione potrà avvenire anche in presenza di una sola valida offerta.

All'offerta devono essere allegate le seguenti autocertificazioni:

a) per le persone fisiche:

1. l'inesistenza delle condizioni a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981 n.689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudiziale o limitativa della capacità contrattuale;
2. l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
3. l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
4. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

b) per le persone giuridiche:

1. le autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

L'offerta deve contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti il messaggio pubblicitario e le relative autorizzazioni.

Il Dirigente del Settore competente, a seguito del verbale di aggiudicazione, nel rispetto delle condizioni definite dal capitolato e dallo schema di contratto di sponsorizzazione o di collaborazione, sottoscrive il relativo contratto.

Le sponsorizzazioni possono, inoltre, essere reperite con procedimenti semplificati consistenti in comunicazioni a ditte o soggetti privati interessati, a seconda del tipo di manifestazione, di servizio

o di attività, nel rispetto del criterio di trasparenza e par condicio per importi contenuti e comunque non superiori a euro 5.000,00.

Articolo 6 – Individuazione delle iniziative

Le iniziative di sponsorizzazione o di accordi di collaborazione vengono prioritariamente individuati nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Dirigente.

La Giunta Comunale può, comunque, formulare, nel corso dell'esercizio finanziario, indirizzi al Dirigente per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione o contratti di collaborazione secondo i principi dettati dal presente regolamento.

Articolo 7 – Contratti di sponsorizzazione o di accordo di programma

La gestione della sponsorizzazione o dell'accordo di programma viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- il diritto alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- la durata del contratto;
- gli obblighi assunti a carico della controparte;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Articolo 8 – Utilizzo dei risparmi di spesa

Le somme previste nei capitoli interessati alla sponsorizzazione non utilizzate a seguito della stipula di un contratto di sponsorizzazione o di accordo di collaborazione costituiscono risparmi di spesa.

I risparmi di spesa sono finalizzati:

- a) nella misura del 20% sono destinati ad incrementare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL dell'1/4/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) nella misura del 20% all'incremento del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di cui all'art.26 del CCNL del 23.12.1999;
- c) la restante quota costituisce economia di bilancio.

Articolo 9 – Diritto di rifiuto

L'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di rigettare qualsiasi sponsorizzazione o contratto di collaborazione qualora:

- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- per motivi di inopportunità generale.
-

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici o messaggi ed espressioni lesive alla salute dei minori.

Articolo 10 – Aspetti fiscali

Il valore della fatturazione, escluso IVA, per la "sponsorizzazione" o per lo "spazio pubblicitario" o per "l'accordo di collaborazione" corrisponde all'importo definito dal contratto per la specifica iniziativa che può coincidere in relazione alla totale o parziale copertura del costo dell'iniziativa.

Articolo 11 – Verifiche e controlli

I Dirigenti competenti per settore provvedono a verifiche periodiche al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.

Le difformità emerse devono essere tempestivamente notificate all'interessato; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste nel rispetto della legge 31.12.1996, n.675 e successive modifiche e degli atti normativi ed organizzativi adottati in materia dall'Ente.

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

Articolo 13 – Riserva di organizzazione

La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dai Dirigenti secondo la disciplina del presente regolamento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, di affidare in convenzione l'incarico per la ricerca di sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.

Articolo 14 – Diffusione

Gli Uffici dell'Amministrazione devono accuratamente conservare una copia del presente Regolamento che può essere messa a disposizione dei soggetti interessati alla consultazione.

Le comunicazioni inviate ai soggetti inerenti le materie sopra disciplinate devono contenere esplicito richiamo e riferimento al presente Regolamento.

Articolo 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a far data dall'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Firmati all'originale

n. 309

Il Presidente
f.to Di Primio

Il Segretario Generale
f.to Di Luca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi: dal 4 al 19 aprile 2003.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 4 aprile 2003



Il Segretario Generale
dott. Sergio DI LUCA

COMUNE DI CHIETI - Segreteria Generale
La presente delibera - rimasta affissa all'Al-
bo Pretorio per quindici giorni consecutivi
senza opposizioni - è divenuta esecutiva a
tutti gli effetti. Si rassegna per il seguito di
competenza al Settore

Chieti li

L'IMPIEGATO INCARICATO

22-4-2003